

TRIBUNALE DI LECCE – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per: la Sig.ra MARZANO Annalisa, nata a Lecce il 04.12.1973, ed ivi residente via Antonio Gidiuli n. 29 (c.f.MRZNLS73T44E506Q), ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Montinaro (c.f. MNTDNL74R30E506O) ed elettivamente domiciliata in Lecce, Via Giovanni Boccaccio, 25 presso lo Studio del suddetto avvocato, per mandato con delega ed elezione di domicilio depositato in calce unitamente al presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni al n. di telefax 0832.302009 ovvero all'indirizzo pec: montinaro.daniele@ordavvle.legalmail.it;

contro: il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in personale del Ministro pro *tempore*, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;

nonché contro: Direzione Didattica Statale 2° Circolo “E. De Amicis” – P.tta Conte Accardo – 73100 Lecce, in persona del Dirigente Scolastico c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce

Premesso in fatto

1. La Sig.ra Marzano Annalisa in data 13.10.2017 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2019 per il personale ATA (doc. 1).
2. A seguito di detta domanda, alla Sig.ra Marzano, sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 17,01 per la graduatoria di assistente amministrativo, il punteggio di 17,01 per la graduatoria di assistente tecnico e il punteggio di 17,02 per quella di collaboratore scolastico.
3. La ricorrente, quindi, a far data dal 2017 veniva inserita nella graduatoria di istituto di terza fascia per assistente amministrativo, punteggio 17,01, nella graduatoria di assistente tecnico punteggio 17,01 e in quella per collaboratore scolastico, punteggio 17,02 delle istituzioni scolastiche indicate nel modello 3D.
4. Successivamente, come primo incarico, la Sig.ra Marzano sottoscriveva con l'Istituto Comprensivo Vittorio Bodini – Monteroni di Lecce contratto per il conferimento di una supplenza temporanea dal 05.10.2018 al 17.10.2018. Da quel

momento il Sig.ra Marzano ha sempre sottoscritto, in seguito a chiamate, contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze (doc. 2).

5. In data 18.10.2018 sottoscriveva contratto con l'Istituto Comprensivo in Salice Salentino alla via Fontana, 17, con termine al 16/11/2018 (doc. 3).
6. In data 22.10.2018, sottoscriveva con l'Istituto Comprensivo Statale "Prof. Giuseppe Costantino Soz." con sede in Trepuzzi, contratto a tempo determinato con termine al 30.06.2019 (doc. 4).
7. Inaspettatamente, in data 06.11.2018 (registro protocollo 5724 - Personale ATA) veniva comunicato alla ricorrente dal Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale 2° Circolo "E. De Amicis" di Lecce (scuola capofila) provvedimento di rettifica del punteggio attribuito in sede di graduatoria di terza fascia, poiché, a loro dire, *"il servizio effettuato presso la Fondazione ICO Tito Schipa di Lecce non è valutabile, in quanto servizio non prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici e nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica"*. Tale provvedimento veniva preso *"avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di errori materiali accertati e per la tutela del pubblico interesse, di dover procedere alla rettifica del punteggio attribuito in sede di valutazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di 3a fascia Ata – profilo Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e collaboratore Scolastico"*. Sicchè, in rettifica del punteggio assegnato precedentemente di 17,02 sulla base del quale la ricorrente aveva già lavorato in ben tre Istituti scolastici, si assegnava un punteggio di 8,1 (doc.5).
8. A causa del predetto provvedimento, la ricorrente non ha più potuto continuare la supplenza della durata di un anno circa con l'Istituto Comprensivo Statale "Prof. Giuseppe Costantino Soz." di Trepuzzi, contratto a tempo determinato con termine al 30.06.2019 e comunque stipulare nuovi contratti di lavoro, rimanendo attualmente inoccupata.

Paradosso vuole che la ricorrente, oramai quotidianamente, riceva ancora offerte di lavoro sulla base del punteggio iniziale alla stessa attribuito, senza poterne usufruire in base al "nuovo" punteggio attribuito in autotutela. Ciò, peraltro, comporta oggettivamente un notevole stress psichico e personale alla luce della circostanza per quale pur potendo lavorare regolarmente e ricevendo quotidianamente tali offerte, la ricorrente debba astenersi dal farlo rimanendo a casa (1- Istituto Agrario

via San Pietro in Lama in data 20.11.2018; 2 -Istituto Comprensivo di Squinzano in data 21.11.2018; 3- Istituto Agrario via San Pietro in Lama del 27.11.2018; 4- Istituto “Galilei, Costa, Scarambone” del 01.12.2018; 5- Istituto “A. De Pace” del 03.12.2018 - doc. 6).

..*.*

Tanto premesso, è interesse del Sig. ra Marzano Annalisa agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento, ai fin dell’inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle 30 istituzioni scolastiche inserite nel modello 3D, dell’ulteriore punteggio decurtato di 9.1 punti con conseguente rettifica delle predette graduatorie di assistente amministrativo, nonché del punteggio decurtato di 9.1 punti con conseguente rettifica delle graduatorie per il profilo di assistente tecnico e del punteggio decurtato di 9.2 punti con conseguente rettifica delle predette graduatorie di collaboratore scolastico, previa eventuale disapplicazione dei seguenti documenti:

- della nota prot. n. 0005724 del 06.11.2018 d –B/12 Personale ATA con cui Direzione Didattica Statale 2° Circolo “E. De Amicis di Lecce provvedeva a rettificare i punteggi “erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/18 a tutt’oggi in essere”;
 - di ogni altro atto presupposto e conseguente;
- per i seguenti

MOTIVI

A. Sull’illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7, D.M. 640/2017).

L’art. 7 del D.M. 640/2017 prevede al comma 5: “ *All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell’attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie per cui il medesimo è risultato escluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che*

gestisce la domanda.”. Ed ancora l’art. 7, comma 6: “In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, ..., ai fini della rideterminazione del punteggio, ... dandone conseguente comunicazione all’aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti”.

Ebbene, nulla di tutto ciò è avvenuto. Come su esposto in fatto, la ricorrente ha già lavorato su chiamata in ben tre Istituti con tre differenti contratti sulla base del punteggio attribuito e quindi della conseguente graduatoria; quindi delle due l’una, o in applicazione del comma 5 *all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato*, il dirigente ha effettuato il dovuto controllo per conferire la supplenza temporanea, e quindi il punteggio sulla base dei titoli presentati in domanda è risultato giusto, legittimo e quindi convalidato o, in violazione proprio dei comma 5 e 6, il controllo non è avvenuto con una grave violazione di legge, effettuando un controllo “postumo” certamente illegittimo.

Inoltre, a conferma della chiarezza della procedura indicata nell’art. 7 e dei tempi esatti per la verifica dei dati, vi è anche a chiusura di articolo il comma 8 che recita: *“In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all’interessato e alle altre scuole con cui l’aspirante contrae rapporti di lavoro l’avvenuta verifica e convalida dei dati.”*; quindi ancora una volta si chiarisce in modo esplicito che il controllo dei dati deve necessariamente avvenire all’atto del primo rapporto di lavoro e non può certo avvenire, come nella fattispecie che ci occupa addirittura dopo il terzo contratto.

La normativa dispone espressamente, quindi, che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso. Ciò è evidente anche alla luce dei principi di imparzialità, correttezza, buona fede e tempestività ai quali la P.A. deve attenersi nei propri comportamenti al fine di non arrecare danno al cittadino. La legge n. 241/1990 e successive modificazioni, sul punto è chiara ed inequivocabile. Sicché è indubbia la violazione delle comuni regola di buona amministrazione in riferimento alla tempestività ed

accuratezza delle verifiche della Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla sig.ra Marzano Annalisa è stata effettuata dal Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale 2° Circolo “E. De Amicis”, ovvero addirittura dal Dirigente Scolastico dell’istituto dove è stata richiesto non il primo servizio bensì eventualmente il quarto.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

In conclusione, il comportamento dell’amministrazione resistente giustifica l’accoglimento di tutte le domande formulate della Sig.ra Marzano, ma in particolare in punto al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dalla ricorrente dal momento del primo contratto (05.10.2018) sino all’emissione del decreto di rettifica (06.11.2018).

B. Sull’illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento. Violazione L. n. 241/90 art. 7 e successive modifiche.

Nel caso di specie la nota prot. n. 15724 del 06.11.2018, con cui il Dirigente della Direzione Didattica Statale 2° Circolo “E. De Amicis” ha provveduto, nei confronti dell’odierna ricorrente, a rettificare i punteggi “erroneamente attribuiti nella graduatoria del triennio 2017/19”, non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell’autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l’illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell’ambito delle graduatorie ATA d’istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l’illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell’odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini

dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2017/2019, dell'ulteriore punteggio decurtato di 9.1 punti con conseguente rettifica delle predette graduatorie di assistente amministrativo, del punteggio decurtato di 9.1 punti con rettifica delle graduatorie per il profilo di assistente tecnico e del punteggio decurtato di 9.2 punti con conseguente rettifica delle predette graduatorie di collaboratore scolastico.

C. Sull'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio.

Eccesso di potere. Nel merito.

Dall'esame del decreto impugnato si desume in via presuntiva che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nell'istanza presentata dalla sig.ra Marzano Annalisa possa essere ricondotta al mancato riconoscimento del servizio prestato dall'esponente presso la Fondazione ICO Tito Schipa della Provincia di Lecce in qualità di Assistente Amministrativo.

La Sig.ra Marzano da gennaio 2002 al febbraio 2017 ha prestato attività di Assistente Amministrativo, assimilato alle funzioni del 3°A dell'area tecnico amministrativa, presso la Fondazione ICO Tito Schipa di Lecce in virtù di regolari contratti di lavoro (doc. 7).

Sul punto occorre premettere alcune precisazioni.

La Fondazione ICO Tito Schipa di Lecce onlus è stata costituita con atto 27.04.1999, secondo cui la stessa gestisce l'orchestra sinfonica a carattere professionale, riconosciuta con decreto 22.10.1982, del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, ai sensi dell'art. 28 della legge 14.08.1967 n. 800, improntando la propria azione ai "principi di imparzialità, pubblicità, efficienza ed efficacia nonché a quelli del contratto di gestione". Il medesimo atto costitutivo, inoltre, afferma che la "Fondazione una volta riconosciuta, subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla Istituzione Concertistico Orchestrale dell'Amministrazione Provinciale di Lecce riconosciuta con decreto 22.10.1982". Ed ancora, "anche l'art. 18 del D.L. 112/2008 (convertito con L. 06.08.2008 N. 133) recante "Reclutamento del personale delle società pubbliche" ha stabilito che 1. "a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali *a totale partecipazione pubblica* adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il

conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Nella previsione del comma 1, quindi rientrano le società che gestiscono servizi pubblici locali. Orbene, l'attività svolta dalla Fondazione può effettivamente definirsi di gestione di servizio pubblico locale, ove si rifletta che la cultura e lo spettacolo, per opinione unanime, vengono ricondotti all'area dei Servizi Pubblici privi di rilevanza economica, erogati dall'ente pubblico al di fuori di una logica di mercato, con carattere solidaristico e senza lo scopo della realizzazione di profitti; per tale profilo, quindi, la disposizione deve ritenersi applicabile anche alla Fondazione.

La ICO Tito Schipa è da sempre a totale partecipazione pubblica tra la Provincia di Lecce ed il Comune di Lecce (doc. 8).

Dal punto di vista funzionale e pubblico, nonché dal punto di vista dei contratti di lavoro, la ICO Tito Schipa segue la stessa normativa di tutte le Istituzioni Concertistiche Orchestrali e Fondazioni Lirico-Sinfoniche. Come specificato dal documento del servizio studi della Camera dei Deputati il 26/11/2018, le Fondazioni lirico sinfoniche e le istituzioni concertistiche assimilate, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e, come specificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 153/2011 devono essere qualificate in senso pubblicistico ancorchè trasformate in fondazioni di diritto privato.

Più specificatamente, come precisato dal MIUR prot. N. 1293/2012, *il servizio prestato come assistente amministrativo nelle accademie, nei conservatori di musica e negli istituti delle industrie artistiche dello stato, è considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli e come tale valutato. Il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato presso altre Amministrazioni".*

Ancora più in particolare, nella fattispecie de quo, i contratti individuali sottoscritti dalla ricorrente con la ICO Tito Schipa, erano regolati: *"Al rapporto di lavoro in questione, ... viene applicato ... il C.C.N. del personale delle Fondazioni Liriche*

Sinfoniche. Il lavoratore presterà la propria opera di collaboratore amministrativo assimilato alle funzioni del 3° livello dell'area tecnico amministrativa.”. Ed ancora, 39 ore di lavoro settimanali, tredicesima, quattordicesima, premio produzione, TFR, eventuali indennità, ferie e riposi come da C.C.N.L. applicato. Ed ancora, il rapporto di lavoro instaurato con i contratti ICO della ricorrente, come da espressa previsione contrattuale, erano soggetti all'applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in riferimento alle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi del dipendente pubblico (doc. 7).

Come da tutto quanto su esposto, si possa, addirittura in autotutela, non considerare il punteggio acquisito dalla ricorrente ai fini della graduatoria ATA francamente rimane difficile da comprendere.

E' oggettivamente incontestabile che, per la natura giuridica della ICO Tito Schipa, per le mansioni ricevute in contratto e svolte dalla ricorrente presso l'Istituzione, per il C.C.N.L. applicato, e per l'espressa equiparazione prevista dal MIUR come "servizio prestato in altre amministrazioni", il provvedimento in autotutela oggi contestato si palesa illegittimo e gravemente lesivo dei diritti della ricorrente che, per le ragioni sopra espresse, chiede l'annullamento del decreto prot. n. 5724 del 06.11.2018 con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2017-2019, sia per il profilo di assistente amministrativo sia per il profilo di collaboratore scolastico, sia per assistente tecnico.

D. Sul danno subìta da parte del Sig. Marzano a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del Sig. Marzano un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, la sig.ra Marzano dal 06.11.2018, ovvero dal decreto di rettifica del punteggio della graduatoria, non ha più sottoscritto alcun contratto di lavoro con la pubblica amministrazione, nonostante continuino a pervenire richieste (solo ad oggi ben 5) di Convocazione dalle graduatorie d'istituto ai fini della stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato. (1- Istituto Agrario via San Pietro in Lama in data 20.11.2018; 2 -Istituto Comprensivo di Squinzano in data 21.11.2018; 3- Istituto Agrario via San Pietro in Lama del 27.11.2018; 4- Istituto "Galilei, Costa,

Scarambone” del 01.12.2018; 5- Istituto “A. De Pace” del 03.12.2018 - doc. 6).

In primo luogo, la ricorrente non ha più potuto continuare la supplenza della durata di un anno circa con l’Istituto Comprensivo Statale “Prof. Giuseppe Costantino Soz.” con sede in Trepuzzi, contratto a tempo determinato con termine al 30.06.2019.

Inoltre, successivamente la Sig. Marzano ha ricevuto numerosissime “chiamate” per supplenze da parte di altre scuole, come sopra elencate, alle quali tuttavia non ha potuto dare seguito in quanto dette chiamate erano ancora riferite alla precedente collocazione in graduatoria (doc. 6).

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all’integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l’utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistessero gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

..*.*.*

Sul periculum in mora

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l’illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall’Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l’esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all’inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo con il corretto punteggio. Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il

ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista della futura scadenza delle predette graduatorie.

La sig.ra Marzano dal momento in cui ha ricevuto il decreto di rettifica del punteggio con il conseguente ricollocamento in graduatoria non ha più lavorato e non ha alcun altro reddito. E' madre di due bambini minori (9 anni e 3 anni) ed il marito è dipendente di una cooperativa con uno stipendio di poco più di mille euro mensili.

Pertanto dal giorno 06.11.2018 (l'ultimo giorno di lavoro è stato il 07/11/2018) ad oggi è priva di occupazione e quindi priva di sostentamento economico; ciò nonostante le ripetute richieste di chiamata per contratti di lavoro che sono pervenute successivamente a tale data e che continuano a pervenire (doc. 6).

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

P.Q.M.

La Sig.ra Marzano Annalisa ricorrente, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

ricorre

- all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti (*ove occorra, si richiede a Codesto On.le Giudice l'autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR*), respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

conclusioni

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. n. 5724 del 06.11.2018 emesso dal

Dirigente Scolastico, con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria e di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 3D per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e assistente tecnico.

NEL MERITO:

- per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento prot. n. n. 5724 del 06.11.2018 emesso dal Dirigente Scolastico, o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 3D per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e assistente tecnico,
- per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato;
- conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.
- in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento del primo contratto sino all'emissione del decreto di rettifica.
- In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege* ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Daniele Montinaro.
- **Ove occorra, si richiede a Codesto On.le Giudice l'autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR.**

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Si producono:

1. Copia domanda (Modello D1) e Modello D 3 – Graduatoria a seguito di domanda;
2. Contratto con Istituto Comprensivo Vittorio Bodini – Monteroni di Lecce contratto per il conferimento di una supplenza temporanea dal 05.10.2018 al 17.10.2018;
3. Contratto con l'Istituto Comprensivo in Salice Salentino alla via Fontana, 17, con termine al 16/11/2018;
4. Contratto con l'Istituto Trepuzzi Polo 1 del 22.10.2018;
5. Provvedimento rettifica graduatoria personale ATA del 06.11.2018 prot. N. 5724 della Direzione Didattica Statale 2° Circolo "E. De Amicis";
6. Copia convocazioni per stipula contratti lavoro successive al provvedimento di rettifica punteggio (1- Istituto Agrario via San Pietro in Lama in data 20.11.2018; 2 -Istituto Comprensivo di Squinzano in data 21.11.2018; 3- Istituto Agrario via San Pietro in Lama del 27.11.2018; 4- Istituto "Galilei, Costa, Scarambone" del 01.12.2018; 5- Istituto "A. De Pace" del 03.12.2018);
7. Copia Contratti Lavoro con Fondazione Tito Schipa di Lecce (a titolo esemplificativo, contratto del 25/10/04 a tempo determinato e ultimo contratto del 25/02/2005 a tempo indeterminato);
8. Documentazione inerente la Fondazione ICO Tito Schipa.

Con osservanza.

Lecce, 06 dicembre 2018

Avv. Daniele Montinaro